



CITTÀ DI MONTAGNANA

PROVINCIA DI PADOVA

Originale

ORDINANZA N. 117 DEL 11/09/2026

Oggetto: ORDINANZA DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DI SANTA MARIA IN MONTAGNANA (PD).

IL FUNZIONARIO CAPO AREA I «AFFARI GENERALI»

RICHIAMATI:

- Il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (*«Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria»*), in particolare l'art. 86 in materia di estumulazioni;
- Le Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;
- La L.R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18, (*«Norme in materia funeraria»*), in particolare gli artt. 40 e 41 in materia di estumulazione e destinazione di ossa e resti mortali;
- La Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante *«Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»*;
- Il d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, recante *«Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179»*;
- Gli artt. 823 e ss. del Codice Civile;
- Il *«Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria»*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 in data 21/10/2016, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 46 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, ai sensi del cui comma 4 *«È compito del Responsabile del servizio competente organizzare le operazioni cimiteriali da effettuarsi nel territorio del Comune e registrarle con le modalità e previa la pubblicità disposte con il regolamento»*;

VISTO il Decreto sindacale n. 12 del 30/12/2025, con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile dell'Area I «Affari Generali», a decorrere dal 01/01/2026 e fino al termine del mandato amministrativo, all'uopo conferendo incarico di Elevata Qualificazione ai sensi degli artt. 16, ss. del vigente CCNL di Comparto, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ex artt. 50 e 109, co. 2, D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (recante «Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento degli Enti locali») ed in particolare l'art. 107 in merito a funzioni e responsabilità dei dirigenti, nonché l'art. 109, co. 2 sull'attribuzione delle funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici o dei servizi e, pertanto, riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

RICHIAMATO l'art. 48, co. 1 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che definisce le estumulazioni ordinarie come quelle *«eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato»*;

RAMMENTATO che in data 30/01/2017 è stato sottoscritto il contratto (atto pubblico Rep. N. 6659 a ministero del Segretario Generale titolare della Sede di Segreteria di Montagnana) con la ditta SPV 3 S.R.L. di Adria, di concessione della progettazione, costruzione, gestione economico finanziaria dell'ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione loculi ed impianti nei cimiteri comunali mediante project financing, avente decorrenza dal 01.02.2017 e durata fino al 31 gennaio 2047;

RILEVATO che in data 08/07/2026 il suddetto concessionario comunicava (con nota in atti al prot. 14177 del 09.07.2026) che, all'esito della ricognizione annuale delle scadenze delle concessioni relative al primo semestre 2026 a termini dell'art. 48, co. 5 del Regolamento, nel Cimitero di Santa Maria del Comune di Montagnana (PD) risultavano scaduti n. 302 contratti di concessione di loculi occupati; dopo avere recuperato e contattato i familiari, discendenti ed eredi di n. 265 nominativi per i quali è stata possibile l'individuazione, tra di essi n. 54 concessionari hanno comunicato di non voler procedere al rinnovo della concessione, chiedendo contestualmente l'estumulazione (nessuno per l'avvio alla cremazione), come risulta da documentazione in atti prot. com.le 14768/2026;

EVIDENZIATO che, pertanto, si riscontra la necessità di procedere all'estumulazione dei resti dei defunti di cui all'allegato elenco - All. 1 - riportante i nominativi dei defunti rispetto ai quali i parenti/discendenti/eredi non hanno provveduto al rinnovo della concessione, optando per l'estumulazione;

VISTO l'art. 48 («*Estumulazioni*»), comma 6 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, ai sensi del quale «*l'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'Albo pretorio e del cimitero interessato*»;

RITENUTO doversi ordinare di procedere a termini del citato art. 48, co. 6, dandosi qui atto che l'elenco allegato al presente atto include i 54 nominativi per i quali non è stato scelto il rinnovo della concessione;

DATO ATTO che:

- Le operazioni di estumulazione ordinaria, ai sensi dell'art. 48, co. 7 del Regolamento, saranno eseguite nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2026 e il mese di aprile 2027, escluso il periodo a ridosso della Commemorazione dei Defunti (1 Novembre 2026), considerato il necessario contegno che presso il predetto luogo deve mantenersi, nel rispetto dei Defunti e dei loro Familiari che vi fanno visita soprattutto in detto periodo;
- Si dovrà provvedere alla verifica dello stato di mineralizzazione delle salme tumulate e provvedere, a seconda dei casi, a norma del comma 9 del predetto art. 48;
- Le operazioni di estumulazione ordinaria conseguenti alla presente Ordinanza, a termini dell'art. 48, co. 6 del Regolamento avverranno dopo:
 - La sua pubblicazione, in testo integrale, all'Albo Pretorio informatico per 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, nonché al sito web di questo Ente;
 - La sua affissione alle bacheche del Cimitero interessato;

DATO ATTO dell'urgenza di provvedere in merito, al fine di assicurare in celerità capienza ricettiva nel Cimitero di S. Maria;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente provvedimento,

ORDINA

- 1) Di dare inizio, nel mese di Ottobre 2026 (comunque in periodo diverso da quello a ridosso della Commemorazione dei Defunti) e con conclusione massima entro il mese di Aprile 2027, alle operazioni di estumulazione ordinaria delle salme sepolte nel Cimitero di Santa Maria del Comune di Montagnana interessate dalla presente Ordinanza, come riportate nell'Allegato *sub* A) al presente atto, con esso approvato e unitovi per farne parte integrante e sostanziale e composto dei nominativi per i quali i discendenti/parenti/eredi individuati hanno optato per l'estumulazione;
- 2) Di dare atto che delle suddette operazioni è espressamente incaricata la Ditta SPV 3 SRL di Adria (RO), nell'ambito del contratto di project financing stipulato con il Comune di Montagnana in data 30.01.2017 rep. N.6659, che eseguirà le operazioni nell'integrale rispetto della vigente normativa in premessa richiamata, in particolare il Capo X del «Regolamento comunale di Polizia Mortuaria» approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 in data 21.10.2016;
- 3) Di procedere nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa negli eventuali casi di mancata mineralizzazione di salme tumulate nei loculi di cui all'elenco allegato;
- 4) Di adottare, durante lo svolgimento delle suddette operazioni, ogni cautela necessaria al fine di evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti e ai visitatori del Cimitero, nonché nel dovuto, imprescindibile rispetto delle salme estumulate;
- 5) Di disporre che il **gestore SPV-3- SRL provveda a dare comunicazione ai familiari dei defunti interessati dalle operazioni di estumulazione**, al fine di consentire agli stessi, ove lo desiderino, di presenziare alle citate operazioni, fermo restando il rispetto imprescindibile di ogni normativa igienico-sanitaria e di sicurezza delle operazioni;
- 6) Di provvedere affinché gli spazi interessati dagli interventi in parola (al fine di garantire la riservatezza delle operazioni in argomento) vengano opportunamente delimitati e protetti, se necessario provvedendo alla chiusura temporanea del Cimitero per tutta la loro durata, al fine di impedirne l'accesso agli estranei;
- 7) Di adottare, dopo il completamento delle operazioni, ogni accorgimento e cautela atti a garantire la completa pulizia dell'area oggetto di estumulazione.

RICORDA

quanto segue:

- 1) Nel caso di **incompleta mineralizzazione**, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi/trasformativi potranno, a scelta dei congiunti a modifica di quanto già optato nelle dichiarazioni rese a SPV 3:
 - a. Essere inumati in apposita fossa, per completarne la mineralizzazione, ove permanere per un periodo di almeno 5 (cinque) anni. Verrà inoltre collocato cippo identificativo (croce di legno) con apposta opportuna targa recante cognome, nome, date di nascita e morte del defunto ed eventuale foto recuperata dalla precedente lapide. I familiari potranno eventualmente, a loro cura e spese, provvedere al rifacimento della lapide in marmo in sostituzione del cippo identificativo (croce di legno), secondo le modalità previste dal R.P.M. in vigore
 - b. Essere avviati a cremazione, a cura e spese dei familiari, previa autorizzazione rilasciata dall'**Ufficiale dello Stato Civile** agli aventi diritto, come individuati ai sensi della Legge 130/2001 (coniuge o, in difetto, parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 76 e 77 del Codice Civile);

- 2) Nel caso di **completa mineralizzazione e/o di cremazione**, le cassette di zinco e/o le urne cinerarie, che verranno utilizzate per raccogliere ossa e/o ceneri del defunto, acquistate a cura e spese dal parente del defunto, saranno tumulate nei cimiteri comunali nei modi seguenti, secondo la scelta operata e già espressa a SPV 3:
 - a. In celle ossario/cinerario, da acquistare in concessione o già in concessione;
 - b. All'interno di loculi/tombe/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile), già in concessione per altri congiunti, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dalle vigenti disposizioni in materia funeraria secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18;
- 3) Le spese per la concessione di manufatti (cellette ossario/cinerario) e per la tumulazione dei resti ossei/ceneri sono **a totale carico** dei richiedenti;
- 4) le operazioni saranno condotte anche in assenza di parenti e/o congiunti;

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga:

- Trasmessa, nel testo integrale, alla Special Purpose Vehicle – 3 - Srl – Montagnana di Adria, Gestore del Servizio Cimiteriale, la quale provvederà alla sua affissione immediatamente alle bacheche dei tre cimiteri comunali, al fine della massima pubblicità;
- Pubblicata, nel testo integrale, nel sito internet di questo Comune (www.comune.montagnana.pd.it) e all'Albo Pretorio informatico comunale per 20 (venti) giorni naturali e consecutivi;

RENDE NOTO

A norma dell'art. 3, co. 4, L. 07 agosto 1990, n. 241 e del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104, che, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, o, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Montagnana, li 11/09/2026

Il Funzionario Capo Area I
«Affari Generali»
Dott. Sacchetto Venturini Jacopo
f.to digitalmente